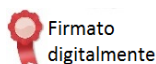


Pubblicato il 09/10/2026



N. 00509 2026 REG.PROV.CAU.
N. 01204/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ente Nazionale per la Protezione degli Animali Odv E.N.P.A., Organizzazione di Volontariato Oipa Italia (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), Pan O.D.V. - Pro Natura Animali O.D.V., Federazione Nazionale Pro Natura Aps (F.N.P.N.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Mia Callegari, Andrea Fenoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale - Masaf, non costituito in giudizio;

Regione Piemonte, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ispra Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia, Arci Caccia Nazionale, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, Ente Produttori Selvaggina - Eps, Associazione Italiana della Caccia - Italcaccia, Comprensorio Alpino To1 Valli Pellice Chisone e Germanasca, Comprensorio Alpino Cn2 Valle Varaita, Atc al 1 Val Cerrina Casalese, Comprensorio Alpino Vc03 Ossola Sud, Azienda Consortile Faunistico-Venatoria e Agri-Turistico Venatoria Mondole, Consorzio Azienda Agri-Turistico-Venatoria di Cavaglia, Azienda Faunistico-Venatoria di Casaleggio-Castellazzo e Mandello S.r.l., Atc To5, Società Agricola - La Baraggia Società a Responsabilità Limitata, Azienda Faunistico Venatoria Pietraporzio S.r.l., Comprensorio Alpino Cn5, Alta Val Borbera Società Agricola a Responsabilità Limitata, Atc Vc1, Consorzio Azienda Faunistico-Venatoria di Borgo D'Ale, Albergian S.r.l., Atc At2 Sud Tanaro, Atc Cn3, Atc No1, Comprensorio Alpino Cn6, non costituiti in giudizio;

Annu Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Rossi, Alessio Abbinante, con domicilio eletto presso lo studio Alessio Abbinante in Alessandria, via Piacenza 23;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone, Federico Burlando, con domicilio eletto presso lo studio Federico Burlando in Torino, via San Francesco D'Assisi, 14;

Comprensorio Alpino Cn 4 Valle Stura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone, Federico Burlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

della Deliberazione n. 2-2646 del 9 giugno 2026 della Giunta Regionale della Regione Piemonte e dei relativi allegati A-B-C, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 11 giugno 2026, BU23S2, avente ad oggetto “approvazione del ‘Calendario Venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2026-27 (Allegato A)’ e delle relative ‘Istruzioni Operative Supplementari’ (Allegato B)”, comprensiva dell’allegato C “Osservazioni ai pareri del CTFVN e ISPRA”;

nonché in ogni caso per l'annullamento

di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi con la predetta deliberazione, ivi incluso il parere dell’ISPRA, reso con nota prot. 7084 dell’1 aprile 2026, inclusi gli allegati I e II, e il piano faunistico venatorio regionale del 2014, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2014, n. 33-7337;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ente Nazionale Per La Protezione Degli Animali Odv E.n.p.a. il 9/10/2026:

ANNULLAMENTO, IN TOTO E/O IN PARTIS QUIBUS, PREVIA SOSPENSIVA,

i) della Deliberazione n. 2-2986 del 31 agosto 2026 della Giunta Regionale della

Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 3 settembre 2026, BU35S2, avente ad oggetto “Peste suina africana (PSA). Approvazione delle modifiche alla D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026 (calendario venatorio per la stagione 2026/2027), in adeguamento alle novità introdotte dall’Ordinanza n. 4/2026 del 6 luglio 2026 del Commissario Straordinario alla PSA per l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale e, subordinatamente all’esito dell’udienza cautelare del 9 settembre...”;

ii) della Deliberazione n. 6-3010 del 7 settembre 2026 della Giunta Regionale della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 10 settembre 2026, BU36S2, avente ad oggetto “Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. Stagione venatoria 2026-2027. Approvazione, in conformità al Calendario venatorio regionale 2026-2027, di cui alla D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026, dei piani di prelievo numerici alla specie volpe, starna e pernice rossa negli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA)”, nonché degli Allegati A e B;

iii) della Deliberazione n. 7-3011 del 7 settembre 2026 della Giunta Regionale della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 10 settembre 2026, BU36S2, avente ad oggetto “Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. Stagione venatoria 2026-2027. Approvazione, in conformità al Calendario venatorio regionale 2026-2027, di cui alla D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026, dei piani di prelievo numerici delle aziende faunistico venatorie (AFV) e aziende agri-turistico venatorie (AATV) per volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia”, nonché degli Allegati 1 e 2;

iv) della Deliberazione n. 1-3054 del 17 settembre 2026 della Giunta Regionale della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 24 settembre 2026, BU38S2, avente ad oggetto “Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. Stagione venatoria 2026-2027. Approvazione, in conformità al Calendario venatorio regionale 2026-2027, di cui alla D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026, dei piani di prelievo numerici delle aziende faunistico-venatorie

(AFV) e aziende agri-turistico venatorie (AATV) per volpe, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia e ...”, nonché dell’Allegato A;

v) della Deliberazione n. 5-3104 del 28 settembre 2026 della Giunta Regionale della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 1° ottobre 2026, BU39S2, avente ad oggetto “Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026 (calendario venatorio per la stagione 2026/2027), da ultimo modificata dalla D.G.R. 2-2986 del 31 agosto 2026. Approvazione, per la stagione venatoria 2026-2027, dei piani di prelievo numerico delle specie coturnice e fagiano di monte nei Comprensori Alpini (CA) e nelle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV)”, nonché dell’Allegato A;

vi) della Deliberazione n. 2-3101 del 28 settembre 2026 della Giunta Regionale della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 1° ottobre 2026, BU39S2, avente ad oggetto “Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026 (calendario venatorio per la stagione 2026/2027), da ultimo modificata dalla D.G.R. 2-2986 del 31 agosto 2026. Approvazione, per la stagione venatoria 2026/2027, dei piani di prelievo numerico della pernice bianca nei Comprensori Alpini (CA) e nelle Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e loro contestuale sospensione...”, nonché dell’Allegato A;

NONCHE’ IN OGNI CASO PER L’ANNULLAMENTO

di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi o comunque connessi con le predette deliberazioni;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Viste le deduzioni in relazione al *periculum* dedotto, si ritiene di adottare la misura cautelare ex art. 56 c.p.a. in relazione al fagiano di monte ed alla coturnice, mentre la si respinge riguardo al cinghiale ed alla volpe attenendosi ai fatti di comune

notorietà:

P.Q.M.

Accoglie in parte ed in parte respinge la misura cautelare richiesta nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4 novembre 2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 9 ottobre 2026.

Il Presidente
Raffaele Prosperi

IL SEGRETARIO